

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO RIFIUTI INTERNI T.A.R.S.U.***

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 13.10.1995

Integrato e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2000

Integrato e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2002

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2003

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art 1

Istituzione della tassa

sensi e per gli effetti del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni e integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privati nell'ambito del territorio ai sensi del D.P.R. 915/82 (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, deposito, e discarica sul suolo), a far tempo dal 1.01.1996 è istituita nel Comune di San Francesco Saverio, tassa annuale in base a tariffa la cui applicazione è disciplinata dal seguente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% del costo del servizio.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.

Art 2

Tariffe

La tassa è applicata in base a tariffa, da determinarsi per ognuna delle categorie di cui all'art. 22 in base ai coefficienti di cui alla tabella (A) annessa al presente regolamento, costituenti indicatori di produttività specifica e con riferimento agli indicatori di qualità specifica individuati per ciascuna categoria, e con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 61, 65 e 69 del D.lgs. 15 novembre 1993 n°507, secondo la seguente formula

$$= Cmg \times Ips \times Iqs$$

ve

è la tariffa per categoria;

Cmg è il costo medio generale netto per unità di superficie ricavato dal rapporto fra il costo complessivo prevedibile di gestione del servizio, detratto il 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, e la superficie imponibile complessiva nota o accertata;

Ips è l'indicatore di produttività specifica e

Iqs è l'indicatore di qualità specifica A (alto 1,25) M (medio 1,00) o B (Basso = 0,75), per la determinazione delle tariffe,

Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale con apposita deliberazione, determina le tariffe che si applicano con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. Qualora entro il predetto termine non venga adottata alcuna deliberazione, s'intendono prorogate le tariffe vigenti per l'anno precedente, salvo i diversi termini eventualmente disposti dalla legge.

Art. 3

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privati nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, dei centri produttivi e commerciali integrati.

eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento tecnico per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi.

Art. 4

Servizio di raccolta non in regime di privativa

In tutte le aree nelle quali il servizio è svolto in regime di privativa la tassa per lo smaltimento è dovuta alla tariffa intera mentre nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

- misura pari al **40%** della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- misura pari al **30%** della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
- misura pari al **20%** della tariffa per distanze da 1000 metri e fino a 1500 metri;

Le persone occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a organizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è fornito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Art. 5

Riduzione del tributo per disfunzioni del servizio

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Art. 6

Interruzione temporanea del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancata raccolta si prolunghi determinando situazioni di danno o pericolo alle persone o all'ambiente sconosciute dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto a rimborso o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 7

Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal regolamento di nettezza urbana.

Art. 8

Case coloniche

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è situata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 9

Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente contrattate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Vedi articolo 1 del presente regolamento).

Nelle fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti o ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 10

Destinazione promiscua

Alle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie effettivamente utilizzata.

Art. 11

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo - solidarietà

La tassa è dovuta da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupano o detengono i locali di cui all'art.7 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali stessi.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art 12

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

In caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata denuncia della cessazione debitamente accertata.

caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o l'utilizzazione dei locali ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia pervenuta a recupero d'ufficio.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art 13

Parametri

tassa è commisurata alla superficie dei locali ed all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo classificazione in categorie di cui al successivo art.20, determinate in relazione alla qualità e quantità di rifiuti producibili in ciascun tipo di locale.

Art 14

Commisurazione - Locali tassabili

tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili;
superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

Per calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato;

per i piani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

non sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificata, le superfici utili di:

tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessorie (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrimate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoro autonomo non individuati ed elencati separatamente;

tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;

tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo e ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere;

tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private nessuno escluso salvo esenzioni, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare delle associazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al 4° comma dell'art.2 del D.P.R. n°915/1982), delle caserme, stazioni, ecc...

tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili tutte le superfici, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni ed in via esemplificativa:

1) la tariffa ordinaria ridotta all' 80%, tutte quelle superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riciclaggio;

2) considerano infine tassabili tutte quelle superfici nelle quali si formano rifiuti qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 17, c.3 della Legge Comunitaria n. 195/1998, del 24/04/1998, ed in particolare:

- a) superfici delle attività commerciali
- b) superfici delle attività di servizio-uffici
- c) superfici delle attività artigianali
- d) industrie con superficie utile inferiore a 200 mq
- e) industrie con superficie utile superiore a 200 mq per uffici – servizi mensa-spogliatoi- locali espositivi ed in generale locali che per loro uso e natura non sono interessati all'attività produttiva.

Art.15

Locali non tassabili

1) applicazione di quanto previsto all'art.9 del presente regolamento, si considerano non tassabili, salvo quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali:

1) i locali riservati ad impianti tecnologici, ad esempio: centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana oppure tale presenza ha solo carattere sporadico;

2) i locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

3) i balconi, terrazzi e porticati;

4) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

5) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;

6) le superfici e locali che per uso particolare e situazione temporanea non siano oggettivamente utilizzati nell'anno oggetto della tassazione, quali edifici in corso di ristrutturazione non abitati, edifici inagibili per ordine dell'autorità pubblica, complessi industriali temporaneamente abbandonati e altri locali nei quali non si svolga alcun tipo di attività;

7) i locali non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce) (vedi art.16)

8) per eventuali situazioni non contemplate nel comma precedente si utilizzano criteri di analogia.

9) le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia di variazione, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Tali denunce dovranno comunque

vare riscontri oggettivi negli atti a disposizione del Comune (concessioni edilizie, classificazioni catastali ecc..), pena l'assoggettabilità delle superfici di cui sopra.

Art. 16

Locali non utilizzati

tassa è dovuta anche se i locali non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l'uso, con esclusione dei locali sfitti:

I locali per abitazione o di pertinenza della medesima (cantine, sottotetti, ...), si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o di allacciamento ad almeno uno dei seguenti servizi: gas, acqua, energia elettrica, riscaldamento

I locali a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di:

- a) arredamento,
- b) di impianti e/o attrezzature
- c) quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed arredi medesimi.

Art 17

Tariffe per particolari condizioni d'uso

tariffa unitaria è ridotta:

del **30%** per abitazioni con unico occupante;

del **20%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

del **20%** per i locali, diversi dalle abitazioni, ed adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

del **20%** nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera l) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

del **20%** nei confronti degli imprenditori agricoli occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo ed in seguito a presentazione e di opportuna delibera degli interessati.

Le riduzioni possono essere cumulate con altre agevolazioni e riduzioni previste dal presente regolamento (v. art. 18), con esclusione delle riduzioni di cui al punto e) con riferimento ai sistemi di compostaggio (v. art. 18, c.3)

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione della agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art 18

Agevolazioni - Riduzioni - Compostaggio

Nel caso di attività produttive, commerciali, di servizi e turistico-ricettive, per le quali gli utenti

dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti (almeno il 50%) o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta del 20%.

Si procede ad analoga riduzione nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti umidi da immettere in discarica mediante il sistema compostaggio, si applica a tutti coloro che faranno uso del compostatore o di sistemi similari, una riduzione della tassa. La percentuale di riduzione sarà stabilita con deliberazione contestualmente all'approvazione delle tariffe. Tale riduzione sulla tariffa si applica esclusivamente alle persone che ne dimostrino l'effettivo utilizzo.

Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su istanza documentata dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio impone la decadenza. Per infedele denuncia incidente sull'ammontare della tassa si applicano le sanzioni previste nel Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 19 ESENZIONI

sono esenti dal pagamento della tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

gli edifici utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

gli stabili adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.

le persone assistite in modo permanente dai servizi socio-assistenziali;

le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 60 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 60 anni, che siano titolari di reddito lordo del nucleo familiare non superiore a Euro 10.000; anche per detti edifici è obbligatoria la denuncia di cui all'art. 23 con annotata richiesta di esenzione. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale. La stessa deliberazione dovrà prevedere: l'obbligo degli interessati di denunciare entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata e che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

le scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado

le istituzioni politiche, sindacali, religiose e culturali

i circoli ricreativi e sportivi senza annessi spacci e bevande non a fini di lucro

le istituzioni ricettive sanitarie (escluse le cucine, sale da pranzo, ecc..)

le mense pubbliche, con o senza impianti di cucina sul posto

le altre esenzioni non contemplate nel presente regolamento

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio con autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa attiva all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 20 Variabilità delle agevolazioni

Le tariffe per particolari condizioni d'uso (art. 17), le percentuali di riduzione, le agevolazioni (art. 18) e

enzioni (art. 19), potranno essere ridefinite, modificate o eliminate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio, con contestuale modifica e/o integrazione del presente Regolamento.

Art 21

Classificazioni dei locali ed aree

10	A)	<ol style="list-style-type: none">1. Abitazioni private2. Abitazioni per collettività e convivenze3. Esercizi alberghieri (escluse le cucine, sale da pranzo, bar, ecc.)
10	B)	<ol style="list-style-type: none">1. Uffici e studi professionali2. Ambulatori, poliambulatori e laboratori sanitari3. Sale destinate allo spettacolo ed all'intrattenimento4. Istituti di bellezza e simili5. Palestre private
10	C)	<ol style="list-style-type: none">1. Stabilimenti industriali, inclusi uffici e depositi2. Esercizi commerciali di qualsiasi genere (inclusi uffici, depositi, servizi ecc...)3. Botteghe artigiane, inclusi uffici e depositi4. Stazioni per la distribuzione del carburante (uffici, magazzini... e proiezioni pensiline su area scoperta)
15	D)	<ol style="list-style-type: none">1. Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande2. Circoli ricreativi e sportivi con annessi spacci di bevande a fini di lucro3. Banche ed istituti di credito, agenzie di affari ed assicurazioni e simili, agenzie stampa e simili.4. Mense private, con o senza impianti di cucina sul posto.
10	E)	<ol style="list-style-type: none">1. Autorimesse private2. Superfici non residenziali, sottotetti e cantine.3. Tettoie private.
15	F)	Magazzini e depositi di autonomo stoccaggio, ovvero fabbricati a se stanti che non abbiano collegamenti diretti e indiretti con la superficie dell'attività commerciale censiti in categoria C/2 e con destinazione deposito, limitatamente agli esercizi commerciali di qualsiasi genere

Art 22

Tassa Giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali di uso pubblico situati nel Comune di San Francesco al Campo la tassa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera.

Quando l'uso temporaneo non è superiore a 183 giorni nel corso dell'anno, anche se effettuato in modo non continuativo ma ricorrente.

La misura delle tariffe è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Possono applicarsi le agevolazioni previste dal presente regolamento.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art 23

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali tassabili, redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia di variazione deve essere presentata negli stessi termini anche nei casi previsti dagli artt. 17 (Tariffe per particolari condizioni d'uso), 18 (Agevolazioni e Riduzioni), 19 (Esenzioni)

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile in loro disposizione;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o delegato.

La presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art 24

Lotta all'evasione

Per assicurare una efficace lotta all'evasione tutti gli uffici comunali dovranno assicurare, per quanto in loro competenza, il massimo impegno e collaborazione, nonché l'assistenza agli utenti, in particolare:

UFFICIO TRIBUTI: dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.22 e qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente. La cartella del contribuente dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. Allo stesso ufficio compete il controllo annuo dei dati riportati nelle denunce, a campione, ad almeno il 10% dei denunciati.

UFFICIO TECNICO: Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione, segnalando in particolare, i casi di inizio e fine lavori di ristrutturazione, gli ampliamenti, le nuove concessioni.

edilizie, i cambi di destinazione ecc..

UFFICIO DI POLIZIA URBANA E UFFICIO COMMERCIO: dovrà fornire copia delle cessioni fabbricato, e segnalare il rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

UFFICIO ANAGRAFE: dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Art. 25

Accertamento

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia deve essere presentata.

I avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e loro destinazioni, i periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazioni richieste, l'indicazione della massima dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sanzioni ed altre penalità.

I avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere proposto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Al fine del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 26

Controllo dei dati ed accesso agli immobili

Al fine dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

1) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti comprese planimetrie dei locali occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, e restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale e il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere a quegli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

2) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di un altro tributo;

3) richiedere ad uffici pubblici od enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 27
Riscossione

riscossione è effettuata mediante versamento su Conto Corrente Postale intestato al Comune di S. Annesco al Campo.

Art. 28
Rimborsi

Per i rimborsi trova applicazione l'art. 26 del Regolamento generale per la disciplina delle Entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 27/11/2000

Art. 29
Sanzioni

Per la determinazione delle sanzioni si applica l'art. 17 del sopraccitato Regolamento generale per la disciplina delle Entrate Comunali

Art. 30
Contenzioso

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrorazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art 31 Abrogazioni

La data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Art 32 Rinvio a norme e regolamenti

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le seguenti Leggi e Regolamenti:

Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, e s.m.i.;

la legge 27.07.2000 n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, e s.m.i.;

Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 27/11/2000, s.m.i.;

Art 33 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal 01/01/2003.

TABELLA (A)

CATEGORIA	IPS	IQS
A	1,00	M (1,00)
B	1,50	B (0,75)
C	2,00	M (1,00)
D	2,25	A (1,25)
E	0,50	B (0,75)
F	0,75	B (0,75)